

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE È LO STESSO UTILIZZATO PER L'ILLECITO PENALE

Quando il fatto per cui si procede disciplinarmente non ha rilevanza penale, i cinque anni che l'Ordine ha per perseguire l'iscritto sotto il profilo disciplinare decorrono dalla data di realizzazione dell'illecito.



di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato, Fnovi

Qualora il fatto per cui si procede disciplinarmente nei confronti del sanitario non abbia rilevanza penale (o, comunque, non sia iniziato il procedimento penale), ai fini dell'inizio del decorso del ter-

mine di prescrizione di cinque anni, previsto dal Dpr n. 221 del 1950, art. 51, rileva - come per l'illecito penale - la data di realizzazione dell'illecito cui l'azione disciplinare si riferisce e non la data in cui l'Organo disciplinare ha avuto conoscenza dello stesso.

È questa la massima contenuta in un recente pronunciamento della Corte suprema di Cassazione (Cas-

sazione, sez. III civile, Sentenza 7.5.2014 n. 9860) che ha così accolto il motivo di un ricorso promosso da un medico veterinario che ha dedotto la violazione del Dpr 5 aprile 1950, n. 221, art. 51, secondo il quale *“L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”*.

Nel caso in commento, la decisione della Cceps impugnata aveva re-

spinto il motivo di ricorso fondato sulla intervenuta prescrizione, sostenendo che la prescrizione decorre dal momento (novembre 2008) nel quale il Consiglio viene a conoscenza del comportamento sanzionabile; ma il sanitario ricorrente, premettendo che i fatti oggetto dell'addebito si erano verificati nella primavera del 2003, ha impugnato il provvedimento sostenendo che l'azione si era prescritta essendo rilevante solo il momento del fatto e non la conoscenza dello stesso da parte dell'Ordine.

Per il sanitario l'azione era prescritta al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, nell'agosto del 2009, non essendosi verificato alcun effetto interruttivo neanche in relazione all'azione penale, peraltro mai esercitata.

La Suprema Corte ha accolto la censura pur sottolineando che la questione - se nell'ipotesi in cui il fatto per cui si procede disciplinarmente nei confronti dei sanitari non abbia rilevanza penale (o, comunque, non sia iniziato il procedimento penale), ai fini dell'inizio del decorso del termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal Dpr n. 221 del 1950, art. 51, rilevi la data del fatto cui l'azione disciplinare si riferisce o la data in cui l'Organo disciplinare ha avuto conoscenza dello stesso - non è stata mai espressamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, né l'art. 51 citato, mancando di ogni specificazione, fornisce all'interprete indicazioni in ordine alla soluzione della questione in argomento.

Ha quindi spiegato che la norma in argomento ha la funzione primaria di delimitare nel tempo proprio l'inizio dell'azione disciplinare, prima ancora che il tempo per l'applicazione della sanzione.

Per i giudici in ermellino *“la prescrizione prevista per le sanzioni disciplinari ha una sua autonomia, così che, per l'ipotesi che la fattispecie penale abbia un termine più lungo di*

prescrizione e il professionista sia sanzionato penalmente all'esito del processo iniziato quando la prescrizione disciplinare era già decorsa, neanche il riconosciuto illecito penale può servire a far avviare un procedimento disciplinare la cui azione è prescritta. E, nello stesso tempo, ha un tratto comune, costituito dall'unitario riferimento al fatto illecito per l'inizio della decorrenza della prescrizione”.

L'elemento comune costituito dalla data di realizzazione del fatto illecito, nell'ottica disciplinare o penale, pur nella autonomia dei possibili diversi termini di prescrizione - espressione dei diversi interessi pubblici tutelati - si spiega con la *“identica natura della potestà punitiva, avente per contenuto i poteri di accertare l'illecito, di infliggere la sanzione e di eseguirla. Potestà che ha caratteristiche analoghe, certo non identiche, sia che si tratti di infliggere una sanzione penale, che una sanzione disciplinare. Con la conseguenza, che nella materia disciplinare la lacuna esistente, nella specie esaminata rispetto alle professioni sanitarie quanto all'inizio della decorrenza della prescrizione, deve colmarsi con il diritto punitivo in senso stretto, quale è il diritto penale (art. 158 c.p.)”*.

La decorrenza dalla data della

realizzazione dell'illecito disciplinare è, infatti, in linea con la natura sostanziale della prescrizione di ogni illecito, e quindi anche disciplinare o penale, che dia luogo a poteri autoritativi di irrogazione della sanzione, stante la ratio comune, costituita dal progressivo affievolimento, con il passare del tempo, dell'esigenza di reagire all'illecito per il venir meno dell'interesse pubblico all'esercizio della potestà punitiva.

“Così, la prescrizione dell'azione disciplinare incide sulla potestà punitiva dell'Ordine professionale nei confronti dell'iscritto, facendo venir meno la stessa illiceità, proprio in ragione dell'affievolimento con il tempo dell'esigenza di reagire all'illecito per la repressione del quale la potestà punitiva è stata conferita. Conseguente è l'irrelevanza della conoscenza del fatto illecito da parte dell'Organo disciplinare quando la potestà punitiva sia venuta meno con il venir meno della illiceità della condotta”.

La Corte ha quindi concluso che nel caso in commento l'azione era già prescritta nel novembre 2008, al momento della presentazione dell'esposto al Consiglio dell'Ordine e, quindi, anche al momento (2009) dell'avvio del procedimento disciplinare, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento del fatto. ■



PALAZZO DI GIUSTIZIA A ROMA